



- GUIDA PRATICA -

ASSICURAZIONI E SPECIALIZZANDI: LA NORMATIVA VIGENTE, GLI OBBLIGHI E LE POLIZZE PROPOSTE

LA POLIZZA PROFESSIONALE RC COLPA GRAVE E' OBBLIGATORIA PER I MEDICI SPECIALIZZANDI?

SI, è obbligatoria, ecco perché:

la legge Gelli/Bianco (Legge 24 del 2017) ha introdotto delle novità in materia di copertura assicurativa; l'articolo 10 comma 3 stabilisce l'**obbligo assicurativo** per tutti i medici esercenti la libera professione, quindi con una responsabilità contrattuale con il paziente. Inoltre, anche l'esercente la professione sanitaria presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private ha l'obbligo di adeguata copertura assicurativa con oggetto la rivalsa nel caso di eventi commessi con colpa grave.

Questo il testo:

"Al fine di garantire efficacia alle azioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 12, comma 3, ciascun esercente la professione sanitaria operante a qualunque titolo in strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private provvede alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave".

Il medico in formazione specialistica, pertanto, è obbligato a stipulare una assicurazione RC Colpa Grave.

L'Università in cui lo specializzando è iscritto copre, come sancito dall'Art. 41 comma 3 del D.Lgs 368 del 1999, per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale.

Questo il testo, in cui d'altronde si evince che l'Università **NON** copre per la RC Colpa Grave:

"L'azienda sanitaria presso la quale il medico in formazione specialistica svolge l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale".

GLI SPECIALIZZANDI SONO MAI STATI CONDANNATI?

Purtroppo si, diverse volte.

Di seguito sono illustrate e commentate due sentenze in cui i medici in formazione specialistica hanno subito una condanna.

IL CASO IN SINTESI NUMERO 1

Una donna ricoverata in una casa di cura dopo l'amniocentesi eseguita da un medico e la successiva comparsa di perdite di liquido amniotico, è stata lasciata in cura alla sostituta di questo, specializzanda, essendo lui partito per l'estero. La specializzanda, per le perdite di liquido amniotico, aveva prescritto iniezioni di gestone. La paziente, sottoposta in seguito a un ricovero d'urgenza per perdite ematiche e insorgenza di febbre, aveva subito un aborto, con peggioramento dello stato di salute fino a un gravissimo shock settico, dal quale sono conseguiti perdita della capacità di procreare e insufficienza renale cronica, nonostante i trapianti di rene eseguiti.

SENTENZA

Il medico specializzando non esegue solo "ordini" e risponde delle sue attività anche se non è in grado di compierle: ha già la laurea in medicina e anche se con un'autonomia limitata se svolge attività mediche ne risponde penalmente.

([Sentenza Cassazione](#) 26311/2019)

Di conseguenza, il medico specializzando che è chiamato a compiere delle attività che non è in grado di compiere, o che non si ritiene in grado di compiere, deve rifiutarne lo svolgimento. In caso contrario, se ne assume la responsabilità sotto tutti i punti di vista. Ci si trova, in sostanza, di fronte a un'ipotesi di **colpa per assunzione** che, come ricordato dalla stessa Corte di cassazione, è ravvisabile in colui che "cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento".

PENA INFLITTA

La casa di cura, il medico esecutore dell'amniocentesi (in quanto non avrebbe dovuto lasciare in altre mani, se non del suo stesso livello professionale, una sua paziente che aveva cominciato a seguire) e la specializzanda sono stati condannati in solido tra di loro, al pagamento di **3.543.190 euro** oltre agli interessi legali.

[Rassegna stampa sul caso](#)

IL CASO IN SINTESI NUMERO 2

Il Policlinico di Palermo autorizza l'apertura di un day hospital, dandogli la veste di "struttura semplice", con un solo medico strutturato. Lui e solo lui avrebbe dovuto prendersi cura del reparto

che, sarà pure un “ospedale di giorno”, ma impossibilitato a funzionare regolarmente con un solo medico, per di più universitario con i molteplici impegni accademici che tale status comporta. Ecco allora che l'intera gestione medica avviene per mano di specializzandi che, di fatto, gestiscono con un'autonomia praticamente totale il day hospital. Quindi un reparto viene gestito di fatto dagli specializzandi con la presenza sporadica, come si è appreso, del titolare della struttura semplice. Il tutto parte dall'errore di uno specializzando nella prescrizione della terapia che viene trascritta in un apposito modulo e inviata via fax all'unità che prepara i farmaci antineoplastici (ovviamente non a norma, con la presenza di una sola infermiera, senza farmacista). La prescrizione e la trascrizione prevedono la preparazione di 90 mg di Vinblastina (in luogo di 9 mg)

da prepararsi direttamente in siringa e da somministrarsi “in bolo”. La prescrizione anomala porta l'infermiera a interrompere il suo lavoro, a telefonare al reparto, dove risponde una specializzanda, che conferma il dosaggio e dà indicazioni operative — svuotare una soluzione fisiologica da 100 ml e riempirla di Vinblastina — all'infermiera addetta alla preparazione. Intercorre una telefonata tra l'infermiera e la coordinatrice che, informata della mancanza di parte del farmaco, provvede a ordinare il quantitativo mancante. Il composto viene preparato e inviato in reparto dove un'altra infermiera provvede alla somministrazione”.

SENTENZA

Tale autonomia, seppur vincolata, non può che ricondurre allo specializzando le attività da lui compiute; e se lo specializzando non è (o non si ritiene) in grado di compierle deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume le responsabilità (c.d. colpa per assunzione ravvisabile in chi cagiona un evento dannoso essendosi assunto un compito che non è in grado di svolgere secondo il livello di diligenza richiesto all'agente modello di riferimento). Pertanto sussiste la responsabilità professionale sia per i medici strutturati che per gli specializzandi”. ([Cass. pen., Sez. 4, 10.12.2009, n. 6215](#))

PENA INFLITTA

Lo specializzando è stato **condannato a 3 anni e 5 mesi di reclusione e 318.000€ di risarcimento.**

[Rassegna stampa sul caso](#)

QUALI SONO LE POLIZZE PROPOSTE?

POLIZZA RC COLPA GRAVE MEDICO SPECIALIZZANDO **(OBBLIGATORIA PER LEGGE)**

La polizza individuale creata su misura per tutti i medici in formazione specialistica attraverso la Compagnia LLOYD'S INSURANCE DI LONDRA (società controllata dai Lloyd's e autorizzata National Bank of Belgium).

Il costo annuale (premio assicurativo), diviso in quattro massimali, è pensata per gli specializzandi che svolgono solo l'attività formativa (premio lordo senza libera professione) e per coloro che svolgono attività lavorative in libera professione oltre l'orario di lavoro (guardie mediche, sostituzioni MMG, sostituzioni PLS, guardie turistiche, guardie penitenziarie, raccolta emoderivati come da legge 56 del 23.5.2023, turni in PS con limite di 8 ore settimanali come da legge 34 del 2023, vaccinazioni COVID). La polizza copre le attività svolte dal medico specializzando in tutte le reti formative della propria scuola di specializzazione ed il costo dell'assicurazione non varia in base alla specializzazione e/o all'anno di corso in cui si è iscritti.

Polizza in regime di "Claims made" con retroattività di 10 anni e garanzia postuma di 10 anni, nessuna franchigia. Inclusiva di Deeming Clause (inclusa la possibilità di aprire il sinistro già all'atto della Comunicazione formale della Struttura ex art. 13 Legge 24/2017).

E' possibile in qualunque momento effettuare l'upgrade con la libera professione pagando la semplice differenza. La polizza ha scadenza fissa il 30 giugno, pertanto il contraente pagherà il rateo dei prezzi annuali di seguito riportati.

MASSIMALE	PREMIO LORDO SENZA LIBERA PROFESSIONE	PREMIO LORDO CON LIBERA PROFESSIONE
750.000,00 €	119,00 €	214,00 €
1.500.000,00 €	169,00 €	264,00 €
3.000.000,00 €	209,00 €	304,00 €
5.000.000,00 €	219,00 €	314,00 €

La copertura assicurativa comprende anche gli interventi di primo soccorso per motivi deontologici. La polizza è riservata agli iscritti ANAAO, con costo di iscrizione 54€ e con scadenza fissa il 30 giugno, pertanto l'iscritto ANAAO pagherà il rateo.

[**Per stipulare la polizza, clicca qui**](#)



Numero Verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.00

Indirizzo email: convenzioni@medicalbrokers.it

[**Per ulteriori dettagli, clicca qui**](#)

MEDICAL INSURANCE BROKERS

Sede Legale: Via Domenico Scarlatti, 27 - 20124 MILANO

Sede Operativa: Viale Dante, 17 - 23900 LECCO

Numero Verde: 800 60 72 29

QUALI SONO LE POLIZZE PROPOSTE?

POLIZZA TUTELA LEGALE SPECIALIZZANDO (GRATUITA PER GLI ISCRITTI ANAAO)

Polizza senza alcun onere compresa nella quota associativa sindacale di € 50.000,00 per sinistro, per assicurato e per anno assicurativo. senza alcuna limitazione sul numero di sinistri denunciabili.

Gli ambiti di copertura sono:

- Penale (ad integrazione del Patrocinio previsto dal CCNL della Dirigenza Medica)
- Civile – vertenze di lavoro / contrattuale;

È possibile usufruire dell'Avvocato di libera ed un Consulente di parte di libera scelta scelta senza alcuna limitazione territoriale. Le liquidazioni verranno effettuate sull'importo medio indicato nel DM 147/2022 incrementato sino al 30% dell'aumento massimo applicabile.

Le caratteristiche della polizza sono le seguenti:

- Retroattività di 24 mesi per la Difesa Penale; Garanzia Postuma 12 mesi, sono comprese le spese legali per invito a dedurre della Corte dei Conti
- Difesa penale per delitti colposi e contravvenzionali, anche in caso di condanna, per imputazioni dolose, salvo l'obbligo di rifondere a ROLAND quanto da essa anticipato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato; Patteggiamento ex art 444 ss. c.p.p.
- Difesa penale nell'ambito della circolazione stradale; Opposizioni avverso sanzioni amministrative ex. d.lgs 81/2008 (codice sicurezza); d.lgs.196/03 (codice privacy), d.lgs. 152/06 (codice ambiente).
- Difesa da richiesta di risarcimento ai sensi dell'art. 1917 del c.c. (ad integrazione della polizza di RC) e vertenze individuali inerenti il proprio contratto di lavoro, sia esso privato che pubblico a primo rischio.
- Vertenze di Lavoro - estensione al TAR / Giudice Ordinario per incarichi e concorsi
- Possibilità di far opposizione alla condanna in solido con l'Ente di appartenenza ed al conseguente procedimento esecutivo (decreto ingiuntivo, precetto, pignoramento, espropriazione) subita direttamente dall'assicurato; Remissione di querela

La polizza è riservata agli iscritti ANAAO, con costo di iscrizione 54€ e con scadenza fissa il 30 giugno, pertanto si pagherà il rateo.



Numero Verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.00

Indirizzo email: convenzioni@medicalbrokers.it

CARATTERISTICHE DELLE POLIZZE PROPOSTE

LIMITE DI INDENNIZZO

E' l'importo massimo che verrà risarcito dalla Compagnia Assicuratrice in caso di danno.
Può essere stabilito per singolo sinistro o per annualità assicurativa.

GARANZIA POSTUMA


E' il periodo di tempo stabilito in polizza che prolunga il periodo di accoglimento delle richieste di risarcimento oltre la data di scadenza della copertura.

DATA DI RETROATTIVITA'

E' la data indicata in polizza, prima della quale gli eventi che hanno dato origine alla richiesta di risarcimento non sono coperti dall'Assicurazione.

OPERATIVITA' IN REGIME DI «CLAIMS MADE»

L'assicurazione vale per le **richieste di risarcimento** pervenute per la prima volta all'assicurato nel corso del periodo di assicurazione, e da questi **denunciate all'assicuratore durante il medesimo periodo**, a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere **successivamente alla data di retroattività indicata in polizza** (ovvero durante il periodo di efficacia dell'assicurazione) e non siano già noti all'assicurato.





Numero Verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 18.30

Indirizzo email: convenzioni@medicalbrokers.it